

- infatti, per quanto qui interessa, il comma 4 dell'art. 37 del citato D. Lgs. 50/2016 testualmente dispone: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2004 n. 56";

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Vallata e Anzano di Puglia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 37, comma 4 del D. lgs. n. 50/2016, approvando lo schema di convenzione predisposto;

Preso atto di quanto stabilito dall'art. 9 di detta convenzione, rubricato "Ammissione di nuovi comuni o enti", il quale recita: "*L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Per l'ammissione del nuovo ente è richiesto il consenso di tutti i Comuni aderenti*";

Dato atto che con nota prot. n. 930 del 21.03.2017 il Comune di Guardia Lombardi ha presentato al Comune di Vallata la propria istanza di adesione alla CUC istituita tra i Comuni di Vallata e Anzano di Puglia;

Considerato, altresì, che in data 06.04.2017 si è tenuto l'incontro tra i Sindaci, i responsabili UTC ed i segretari comunali dei Comuni interessati per discutere dell'ammissione del Comune di Guardia Lombardi alla CUC *de qua*;

Visto il parere favorevole espresso, in quella sede, in merito all'ammissione del Comune di Guardia Lombardi alla CUC di che trattasi dai Sindaci dei comuni aderenti;

Dato atto che il Comune di Guardia Lombardi contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC, come disciplinato dall'art. 7 della Convenzione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il D. lgs. n. 50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile UTC reso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario reso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si passa alla votazione: presenti nr. 11, votanti nr. 11 favorevoli nr. 8, astenuti n. 3 (Di Pietro A., Giordano, Valvano).

DELIBERA

-di aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Vallata e Anzano di Puglia, per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 oggi sostituito dal comma 4 dell'art. 37 del citato D. Lgs 50/2016 e dell'art.30 del D.lgs. 267/2000;

-di approvare, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, lo schema di convenzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vallata, Anzano di Puglia e Guardia

---ALLEGATO A---

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede del Comune di, sita in via

TRA

IL COMUNE DI VALLATA, con sede legale in via C.F e P.IVA n., rappresentato dal Sig nato a.....il....., il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n....del.....,esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

IL COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA, con sede legale in via C.F e P.IVA n., rappresentato dal Sig nato a.....il....., il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n....del.....,esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

IL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI, con sede con sede legale in via C.F e P.IVA n., rappresentato dal Sig nato a.....il....., il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco *p.t.*, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n....del.....,esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C);

PREMESSO

- **che** i Comuni di Vallata, di Anzano di Puglia e di Guardia Lombardi intendono gestire in forma convenzionale la "centrale di committenza unica" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- **che** il suddetto articolo, ai comma 1 e 2, prevede che: *1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali

- f) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - g) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - h) predisposizione di un regolamento omogeneo per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture da applicare a tutti i comuni aderenti;
2. Le parti, attraverso la creazione della centrale unica di committenza, possono unificare appalti di servizi e di forniture di modo che nel corso del tempo l'appaltatore gestisca il servizio ovvero la fornitura per conto di tutti i comuni aderenti.
3. Ciascun ente rimane singolarmente soggetto alle disposizioni contabili e finanziarie in merito al rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (*previsione/programmazione, stanziamento di bilancio, rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, laddove l'opera sia finanziata con mutuo, il rispetto dell'indice di indebitamento, ecc.*).

Art. 5 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. Rimangono in capo ai comuni convenzionati sia la fase che precede la predisposizione del bando di gara, sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria e l'esecuzione del contratto. In particolare:
2. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell' art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d) l'adozione della determina a contrarre, art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
 - e) l'attestazione, ai sensi dell'art. 106, primo comma del D.P.R. 207/2010 (per appalti di lavori: validazione del progetto previa acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del direttore dei lavori in merito alla accessibilità delle aree, all'assenza di impedimenti sopravvenuti, alla realizzabilità del progetto);
 - f) l'aggiudicazione definitiva;
 - g) la stipula del contratto d'appalto;
 - h) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j) la comunicazione all'ANAC delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 50/2016
 - k) il monitoraggio sulla esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
3. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
4. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.
5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

Art. 12- Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in parti uguali

LA PRESENTE CONVENZIONE VIENE SOTTOSCRITTA DAI SINDACI CON FIRMA DIGITALE A PENA DI NULLITA'

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

**ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i
seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.


Per la regolarità tecnica: parere favorevole

Guardia Lombardi

11.04.2017

responsabile servizio tecnico

PALMIERI Salvatore




Per la regolarità contabile: parere favorevole

Guardia Lombardi

11.04.2017

responsabile servizio finanziario

TRUNFIO Rosapina



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to GENTILE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 28.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 18-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUTASCIO ANNA

[] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____

È copia conforme all'originale.

Li, 28.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTASCIO ANNA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Mutascio', is written over the printed name of the municipal secretary.